Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI
Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB) Tel. 0362/72147
e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it
Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

CIG: BD52D795F4

Oggetto: Decisione a contrarre per l'affidamento diretto dell'incarico di medico competente e attuazione sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs 36/2023 a seguito trattativa diretta tramite MePA per un importo contrattuale pari a € 2.500,00 Iva esente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180), conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

VISTO il decreto legislativo recante il codice dei contratti pubblici n. 36 del 31 marzo 2023, approvato dal consiglio dei ministri nella seduta del 28 marzo 2023, attuativo dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del citato D.I. 129/2018;

VISTA la necessità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e dare attuazione a quanto previsto nel DVR di quest'istituto;

VISTO il Regolamento d'Istituto, delibera del CdI n. 653 e successive modifiche, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO il Programma annuale e.f. 2026 e successive variazioni;

VISTO l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 che recita "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale."

VISTO in particolare l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 ai sensi del quale "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 mediante affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO l'Allegato II.1 al D.Lgs. 36/2023 recante "Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea";

VISTO l'art. 1, comma 449, della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal citato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;

VISTA la Legge n. 208/2015, art. 1, comma 512, il quale dispone che "*Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti*." (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip e Accordi Quadro attivi in merito a tale merceologia;

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi *o forniture* comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012;

CONSIDERATO che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip e del Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip, non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura;

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 il quale prevede che "*Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207*";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 62 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 *"Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.*"

VISTO l'art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, in base al quale «*Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa*»;

VISTO l'Art. 15, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede l'individuazione di un responsabile unico del progetto (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;

VISTO l'Allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023 recante "Attività del Rup";

RITENUTO che il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Tiziana Trois, risulta idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall' art. 4 dell'Allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023 avendo competenze professionali adeguate rispetto ai compiti al medesimo affidati;

RITENUTO necessario individuare ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione identificato nel Direttore SGA Elide Bona e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento identificato nel Dirigente Scolastico Tiziana Trois;

TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla citata norma;

VISTO l'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

VISTO altresì l'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina l'ambito di applicazione e la gestione dei "conflitti di interessi";

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a 12 mesi;

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00);

TENUTO CONTO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di offerte sul MePA, i servizi rispondenti ai fabbisogni dell'Istituto sono risultati essere quelli di

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE - p. IVA 03052280967;

VISTA la trattativa diretta avviata su MEPA con il suddetto operatore economico;

PRESO ATTO che le prestazioni offerte dall'operatore di cui sopra, per un importo pari a € 2.500,00 Iva esente, sono *rispondenti all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e congrui nel prezzo in rapporto alla qualità della prestazione*;

VISTO l'art. 49, comma 4, del D.Lgs 36/2023 che prevede "In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto";

CONSIDERATO l'art. 49, comma 6, del D.Lgs 36/2023 che prevede "È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro";

PRESO ATTO che il presente affidamento diretto di importo inferiore a € 5.000;

CONSIDERATO che il presente affidamento è finalizzato ad individuare la figura di medico competente e dare attuazione alla sorveglianza sanitaria;

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 l'Istituto non intende richiedere ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 la presentazione di una garanzia provvisoria di cui all'art. 106;

VISTO in particolare l'art. 117 del D. LGS. 36/2023 il quale prevede che "L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106";

VISTO l'art. 53, comma 4, del D.Lgs 36/2023 il quale prevede che "In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro";

TENUTO CONTO della solidità e serietà dell'operatore CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE - p. IVA 03052280967;

CONSIDERATO che per il pagamento della fornitura non sono previste anticipazioni né SAL (Stato avanzamento lavori), ma solo pagamento a servizio effettuato e che, pertanto, quest'Amministrazione si ritiene sufficientemente garantita;

RITENUTO per i motivi su indicati di non richiedere la garanzia definitiva;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge del 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;

TENUTO CONTO della documentazione prodotta dall'operatore economico e delle verifiche effettuate dalla stazione appaltante;

TENUTO CONTO che la Stazione appaltante per le ulteriori verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti previsti si atterrà a quanto previsto dal Regolamento approvato dal CDI in data 21/05/2024 e che qualora le verifiche richieste risultassero negative si ricorrerà alla clausola risolutiva;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 18, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e successive variazioni, non si applica il termine dilatorio di *stand still* giorni per la stipula del contratto;

TENUTO CONTO che i beni e i servizi da acquistare non beneficiano di altri finanziamenti pubblici regionali, nazionali ed europei;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel P.A. 2026;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DISPONE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs 36/2023, dell'incarico di medico competente e attuazione sorveglianza sanitaria, tramite ordine diretto sul Me.PA;
- di individuare quale affidatario della fornitura l'operatore economico CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE - p. IVA 03052280967, per un importo complessivo pari ad € 2.500,00 Iva esente, sulla base delle prestazioni effettivamente svolte;
- di autorizzare la spesa complessiva pari ad € 2.500,00 Iva esente da imputare nel P.A. e.f. 2026;
- di nominare il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Tiziana Trois, quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'Art. 15, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e responsabile di procedimento per la fase di affidamento e stipula;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana Trois

Firmato digitalmente da TIZIANA TROIS